

# Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

## Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti l'articolo 8 capoversi 2 e 6 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>1</sup> sulla navigazione aerea e l'articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005<sup>2</sup> sul Tribunale federale,

*ordina:*

### **Titolo primo: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni**

#### **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza definisce le condizioni affinché gli aeromobili possano decollare e atterrare fuori degli aerodromi (atterraggi esterni).

<sup>2</sup> Essa si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti.

<sup>3</sup> Per atterraggi esterni si intendono anche:

- a. l'imbarco o lo sbarco, senza contatto col suolo, di persone o cose;
- b. il volo stazionario fino a 15 m dal suolo.

<sup>4</sup> Alla costruzione e all'esercizio di aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso si applica l'articolo 56 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1994<sup>3</sup> sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).

<sup>5</sup> Ai decolli e agli atterraggi sulle aree d'atterraggio in montagna si applica l'articolo 54 OSIA.

#### **Art. 2**            Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- a. *area d'atterraggio esterna*: qualsiasi area fuori di un aerodromo o di un'area d'atterraggio in montagna che sia idonea agli atterraggi esterni;
- b. *volo commerciale*: volo di cui all'articolo 100 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>4</sup> sulla navigazione aerea;

RS .....

<sup>1</sup> RS 748.0

<sup>2</sup> RS 173.110

<sup>3</sup> RS 748.131.1

<sup>4</sup> RS 748.01

- c. *trasporti di persone a scopo turistico o sportivo*: trasporti di persone che servono allo svolgimento di attività del tempo libero aventi prevalentemente carattere di svago; altri trasporti di persone senza relazione stretta col luogo in cui avvengono gli atterraggi esterni e il cui punto di partenza e/o di destinazione si situa a più di 1100 m di altitudine;
- d. *voli a scopo di lavoro*: tutti i voli commerciali eccetto i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, in particolare i trasporti di materiale, nonché i voli aziendali non commerciali destinati al trasporto di materiale;
- e. *notte*: periodo tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino conformemente alla definizione dell'articolo 1 dell'ordinanza del 4 maggio 1981<sup>5</sup> concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA);
- f. *giorni festivi*: Capodanno, Ascensione, 1° agosto, Natale, nonché i giorni equiparati alla domenica secondo il diritto cantonale applicabile;
- g. *zona residenziale*: centro abitato oppure gruppo di almeno dieci edifici abitati, compresa l'area nel raggio di 100 m attorno agli edifici.

## **Titolo secondo: Disposizioni comuni per tutti i tipi di voli**

### **Capitolo 1: Ammissibilità**

#### **Art. 3**            Principio

Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni.

#### **Art. 4**            Diritto privato

È fatto salvo, in particolare, il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 5**            Divieto di atterraggi esterni sul luogo dell'infortunio

Gli atterraggi esterni nel raggio di 500 m attorno al luogo dell'infortunio sono vietati finché le operazioni di salvataggio e le inchieste non sono completate.

#### **Art. 6**            Rimedi giuridici dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

L'UFAC può adottare i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale.

<sup>5</sup> RS 748.121.11

## Capitolo 2: Autorizzazioni

### Art. 7 Obbligo di autorizzazione per determinate categorie di aeromobili

Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell'UFAC:

- a. aeroplani;
- b. eliplani;
- c. dirigibili;
- d. aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili a meno che non siano impiegati da un'impresa con sede o stabile organizzazione in Svizzera (aeromobili stranieri).

### Art. 8 Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per determinate categorie di aeromobili

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili sono rilasciate se il richiedente prova che:

- a. sussistono motivi oggettivi che non consentono di effettuare l'atterraggio o il decollo in un aerodromo o in un'area d'atterraggio in montagna;
- b. l'area d'atterraggio esterna prevista è idonea all'atterraggio esterno dell'aeromobile interessato; e
- c. la sicurezza dell'equipaggio, di eventuali passeggeri e terzi è garantita.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni per gli elicotteri stranieri (art. 7 lett. d) sono rilasciate se il richiedente:

- a. prova di avere l'esperienza aeronautica necessaria per effettuare atterraggi esterni su terreni con topografia complessa; e
- b. attesta di conoscere e di sapere applicare le basi legali e le pubblicazioni determinanti, in particolare la Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP), la carta aeronautica e la carta degli ostacoli alla navigazione aerea.

<sup>3</sup> Le autorizzazioni per aeromobili stranieri diversi dagli elicotteri sono rilasciate se il richiedente adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2.

### Art. 9 Atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche

<sup>1</sup> Gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d'acqua pubbliche sono ammessi soltanto con un'autorizzazione dell'UFAC.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni sono rilasciate se il richiedente prova che:

- a. l'atterraggio esterno avviene nell'ambito di una manifestazione;
- b. l'autorità cantonale competente non solleva obiezioni dettate dal diritto della protezione delle acque e della pesca o da altri interessi pubblici;

- c. la distesa d'acqua prevista è idonea all'atterraggio esterno dell'aeromobile interessato; e
- d. la sicurezza dell'equipaggio, di eventuali passeggeri e terzi è garantita.

<sup>3</sup> Gli atterraggi esterni che servono alla formazione o al perfezionamento degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio necessitano soltanto di autorizzazione dell'autorità cantonale competente. Essa verifica il rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di diritto della protezione delle acque e della pesca e garantisce la tutela degli altri interessi pubblici. In singoli casi o per una durata determinata, essa rilascia un'autorizzazione avente validità geografica limitata.

#### **Art. 10** Autorizzazione doganale

Ai voli transfrontalieri si applica l'articolo 142 dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>6</sup> sulle dogane.

#### **Art. 11** Autorizzazioni eccezionali

<sup>1</sup> In caso di grandi eventi politici d'importanza internazionale, l'UFAC può autorizzare, per una determinata area d'atterraggio esterna, deroghe temporanee agli articoli 18 e 31. Un esercente responsabile per l'area d'atterraggio è nominato per questa durata.

<sup>2</sup> In singoli casi motivati, l'UFAC può autorizzare deroghe alle restrizioni temporali o geografiche degli articoli 9, 29, 31, 34 e 36.

<sup>3</sup> D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'UFAC definisce in una direttiva i principi che disciplinano le autorizzazioni eccezionali di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> Per i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo sono ammesse soltanto le deroghe previste nell'articolo 29 capoverso 2 e nell'articolo 30.

<sup>5</sup> L'UFAC può autorizzare manifestazioni aeronautiche pubbliche comprendenti atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine se sono occasionate da un anniversario importante per il volo in montagna.

#### **Art. 12** Domanda

<sup>1</sup> L'UFAC rilascia autorizzazioni su domanda scritta.

<sup>2</sup> Esso decide il prima possibile, di regola però al più tardi entro dieci giorni lavorativi. Se questo termine ordinatorio non è rispettato, il richiedente può esigere dall'UFAC che giustifichi per scritto il ritardo e che gli comunichi entro quando prenderà presumibilmente una decisione.

<sup>6</sup> RS 631.01

**Art. 13** Campo d'applicazione temporale e geografico delle autorizzazioni

<sup>1</sup> Le autorizzazioni sono valide per un numero di atterraggi esterni, un periodo e un luogo determinati.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni per elicotteri stranieri possono tuttavia essere rilasciate anche per un numero indeterminato di atterraggi esterni su tutto il territorio svizzero e per un periodo determinato, se il richiedente può addurre motivi oggettivi.

<sup>3</sup> Le autorizzazioni per un numero indeterminato di atterraggi esterni sono rilasciate per la durata massima di un anno.

**Art. 14** Campo d'applicazione personale e materiale delle autorizzazioni

<sup>1</sup> Le autorizzazioni sono rilasciate al comandante per un determinato aeromobile.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni cantonali per atterraggi esterni che servono alla formazione o al perfezionamento degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio (art. 9 cpv. 3) sono rilasciate all'impresa di trasporti aerei che effettua gli atterraggi esterni a scopo di formazione e perfezionamento.

<sup>3</sup> Le autorizzazioni eccezionali per grandi eventi politici d'importanza internazionale (art. 11 cpv. 1) sono rilasciate all'esercente responsabile per l'area d'atterraggio.

**Art. 15** Oneri e condizioni

Le autorizzazioni possono comprendere oneri e condizioni.

**Art. 16** Comunicazione

L'UFAC trasmette alla Direzione generale delle dogane copia di tutte le autorizzazioni per aeromobili stranieri (art. 7 lett. d).

**Capitolo 3: Responsabilità per gli atterraggi esterni****Art. 17**

Soltanto il comandante d'aeromobile è responsabile per la sicurezza connessa all'utilizzazione di un'area d'atterraggio esterna.

**Capitolo 4: Pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente****Sezione 1: Pianificazione del territorio e autorizzazione edilizia****Art. 18** Restrizioni di diritto aeronautico per costruzioni e impianti su aree d'atterraggio esterne

<sup>1</sup> L'area d'atterraggio esterna non può essere costruita come un aerodromo.

<sup>2</sup> Sono ammesse tutt'al più infrastrutture minori, in particolare:

- a. aiuti visivi come marcature o segnalazioni luminose;
- b. maniche a vento;
- c. piccole superfici d'atterraggio pavimentate e modifiche del terreno.

<sup>3</sup> In particolare non sono ammessi:

- a. edifici destinati in tutto o in parte all'aviazione;
- b. posti fissi di rifornimento di carburante;
- c. piattaforme per il trasporto di persone a scopo turistico o sportivo;
- d. piste con rivestimento duro.

**Art. 19**            Stazionamento di aeromobili fuori degli aerodromi e delle aree d'atterraggio in montagna

<sup>1</sup> Lo stazionamento di aeromobili per più di 48 ore è vietato.

<sup>2</sup> È consentito un periodo di stazionamento più lungo se l'aeromobile è stazionato per voli a scopo di lavoro nell'ambito di uno stesso incarico e nella stessa regione.

**Art. 20**            Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare

<sup>1</sup> L'obbligo di ottenere un'autorizzazione edilizia è retto dall'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979<sup>7</sup> sulla pianificazione del territorio (LPT) e dalle relative disposizioni d'esecuzione cantonali.

<sup>2</sup> Sottostanno all'obbligo di pianificare di cui all'articolo 2 della legge sulla pianificazione del territorio le aree d'atterraggio esterne che hanno effetti notevoli sul territorio e sull'ambiente, in particolare quelle:

- a. utilizzate in modo intenso ai fini dell'istruzione per più di un anno e a più riprese;
- b. utilizzate in modo intenso e ripetuto per il carico e lo scarico di carichi.

<sup>3</sup> L'autorizzazione edilizia necessita dell'accordo del proprietario fondiario e del Comune d'ubicazione.

**Art. 21**            Procedura di autorizzazione edilizia

<sup>1</sup> L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto di costruzione alla presente ordinanza. Non è previsto l'esame specifico della navigazione aerea in relazione a una domanda di costruzione.

<sup>2</sup> L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia notifica le proprie decisioni all'ARE, all'UFAM e all'UFAC.

<sup>7</sup> SR 700

## Sezione 2: Prescrizioni ambientali

### Art. 22           Precauzioni

A tutela della sicurezza dell'aviazione, il comandante fissa le traiettorie e le quote di volo in modo da non creare inconvenienti eccessivi per le zone residenziali, gli ospedali, le scuole e le zone protette di cui all'articolo 23.

### Art. 23           Restrizioni nelle zone protette

<sup>1</sup> Gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:

- a. zone centrali dei parchi nazionali di cui all'articolo 23e lettera a della legge federale del 1° luglio 1966<sup>8</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio;
- b. torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991<sup>9</sup> sulle torbiere alte;
- c. riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991<sup>10</sup> sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori;
- d. paludi d'importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1994 sulle paludi<sup>11</sup>;
- e. zone golenali d'importanza nazionale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1992<sup>12</sup> sulle zone golenali;
- f. bandite federali di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 settembre 1991<sup>13</sup> sulle bandite federali.

<sup>2</sup> Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli a scopo di lavoro sono vietati nelle bandite federali soltanto dal 1° novembre fino al 31 luglio.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare restrizioni di decollo e d'atterraggio per proteggere altre zone particolarmente sensibili. Consulta preventivamente gli ambienti interessati.

<sup>4</sup> Ai fini della protezione della natura, il DATEC può emanare, in relazione agli atterraggi esterni di determinate categorie di aeromobili, restrizioni concernenti il sorvolo di determinate aree protette di cui ai capoversi 1 o 3.

<sup>5</sup> Le zone protette e le relative restrizioni sono pubblicate nella carta degli ostacoli alla navigazione aerea<sup>14</sup>.

<sup>8</sup>    **RS 451**

<sup>9</sup>    **RS 451.32**

<sup>10</sup> **RS 922.32**

<sup>11</sup> **RS 451.33**

<sup>12</sup> **RS 451.31**

<sup>13</sup> **RS 922.31**

<sup>14</sup> La carta degli ostacoli alla navigazione aerea può essere ottenuta presso l'Ufficio federale di topografia.

## Capitolo 5: Aeromobili senza motore

### Art. 24 Disposizioni applicabili

<sup>1</sup> Agli atterraggi esterni di palloni, paracaduti, alianti da pendio e alianti si applicano soltanto gli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 17, 23 e 25.

<sup>2</sup> Ai palloni si applicano inoltre gli articoli 18, 20 e 21 e agli alianti da pendio gli articoli 18, 20, 21 e 26.

### Art. 25 Atterraggi esterni per motivi di sicurezza

Gli atterraggi esterni sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche qualora non sia possibile raggiungere un aerodromo dove effettuare un atterraggio sicuro.

### Art. 26 Norme d'esercizio per alianti da pendio

Ai fini della protezione della natura, le associazioni private elaborano in collaborazione con l'UFAC e l'UFAM norme d'esercizio per alianti da pendio.

## Capitolo 6: Manifestazioni aeronautiche pubbliche

### Art. 27

<sup>1</sup> Ai decolli e agli atterraggi di aeromobili con occupanti nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche si applicano gli articoli 85–89 dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>15</sup> sulla navigazione aerea.

<sup>2</sup> Alle manifestazioni aeronautiche pubbliche a più di 1100 m di altitudine si applica altresì l'articolo 11 capoverso 5 della presente ordinanza.

## Titolo terzo: Restrizioni per singole categorie di voli

### Capitolo 1: Categorie

#### Art. 28

Gli atterraggi esterni sono classificati nelle seguenti categorie:

- a. voli commerciali (capitolo 2):
  1. *atterraggi esterni nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo*: (sezione 1);
  2. *atterraggi nell'ambito di voli a scopo di lavoro*: (sezione 2);
- b. voli non commerciali (capitolo 3);
- c. categorie speciali (capitolo 4);

<sup>15</sup> RS 748.01

1. *atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione: (sezione 1);*
2. *atterraggi esterni in caso d'emergenza, nell'ambito di voli di aeromobili adibiti a compiti di polizia e voli di servizio della Confederazione: (sezione 2).*

## **Capitolo 2: Voli commerciali**

### **Sezione 1: Trasporti di persone a scopo turistico o sportivo**

#### **Art. 29** Restrizioni

<sup>1</sup> Gli atterraggi esterni a scopo turistico o sportivo non sono ammessi:

- a. a più di 1100 m di altitudine;
- b. nelle zone residenziali;
- c. di notte, almeno dalle 22:00 alle 06:00;
- d. dalle 12:15 alle 13:15;
- e. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;
- f. nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e ai grandi assembramenti di persone all'aperto;
- g. nelle zone protette di cui all'articolo 23.

<sup>2</sup> Nelle regioni turistiche, l'UFAC può definire al massimo 20 aree d'atterraggio esterne su cui gli atterraggi esterni sono autorizzati tra le 12:15 e le 13:15.

<sup>3</sup> Le aree d'atterraggio esterne designate sono pubblicate nel Foglio federale.

#### **Art. 30** Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine

<sup>1</sup> Nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l'UFAC può autorizzare eccezionalmente atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine d'intesa con le autorità cantonali competenti e il Comune di ubicazione.

<sup>2</sup> Le deroghe sono di norma limitate al massimo a tre giorni.

<sup>3</sup> Sono ammesse soltanto in caso di:

- a. manifestazioni sportive d'importanza nazionale e internazionale;
- b. festività tradizionali, culturali o religiose d'importanza regionale, sempreché siano legate al territorio;
- c. guasti imprevisi agli impianti destinati al trasporto di persone, sempreché gli impianti rivestano importanza turistica.

## Sezione 2: Voli a scopo di lavoro

### Art. 31 Restrizioni

<sup>1</sup> Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli a scopo di lavoro non sono ammessi:

- a. a più di 1100 m di altitudine, sempreché i passeggeri siano trasportati a scopo turistico o sportivo;
- b. di domenica e nei giorni festivi;
- c. di notte;
- d. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;
- e. nelle zone protette di cui all'articolo 23.

<sup>2</sup> In caso di voli a scopo di lavoro, il capo d'aerodromo può autorizzare atterraggi esterni a una distanza dall'aerodromo inferiore a quella prevista al capoverso 1 lettera d, sempreché gli atterraggi esterni siano necessari all'adempimento dello scopo di lavoro e non compromettano la sicurezza.

<sup>3</sup> Dall'inizio del crepuscolo civile mattutino fino alle 06:00 nonché di domenica e nei giorni festivi, gli atterraggi esterni nell'ambito di voli a scopo di lavoro sono ammessi soltanto se urgenti. Il comandante deve notificarli all'UFAC entro il successivo giorno di lavoro, indicandone i motivi.

### Art. 32 Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni in zone protette di cui all'articolo 23 capoversi 1 e 3

<sup>1</sup> Previa consultazione dell'UFAM e dell'ARE, l'UFAC può autorizzare, in via eccezionale e su domanda, atterraggi esterni nell'ambito di voli a scopo di lavoro se in nessun altro modo è possibile adempiere lo scopo di lavoro in maniera meno invasiva e con onere ragionevole.

<sup>2</sup> Il richiedente allega alla domanda il parere dell'autorità cantonale competente. Il parere deve indicare se lo scopo della protezione è compromesso e se si oppongono interessi preponderanti.

<sup>3</sup> L'UFAC rilascia l'autorizzazione all'impresa di trasporti aerei caso per caso o a tempo determinato. Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni. La procedura è retta dall'articolo 12. Le decisioni di autorizzazione sono trasmesse per conoscenza all'ARE e all'UFAM.

### Art. 33 Atterraggi esterni in zone residenziali

<sup>1</sup> Basandosi sul programma dei voli, il comandante deve comunicare per tempo all'autorità competente, secondo il diritto cantonale, gli atterraggi esterni in zone residenziali effettuati nell'ambito di voli a scopo di lavoro.

<sup>2</sup> Questi atterraggi esterni non necessitano di autorizzazione cantonale o comunale. L'autorità competente secondo il diritto cantonale può comunque emanare prescri-

zioni stagionali, temporali e geografiche che tengano conto della sicurezza dell'aviazione e dell'ambiente.

### **Capitolo 3: Voli non commerciali**

#### **Art. 34**

Gli atterraggi esterni a scopo non commerciale non sono ammessi:

- a. a più di 1100 m di altitudine;
- b. nelle zone residenziali;
- c. di domenica e nei giorni festivi;
- d. dalle 12:15 alle 13:15;
- e. di notte, almeno dalle 20:00 alle 06:00;
- f. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;
- g. nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e ai grandi assembramenti di persone all'aperto;
- h. per più di quattro movimenti nell'arco di 30 giorni sulla medesima area d'atterraggio a una distanza inferiore ai 500 m;
- i. nelle zone protette di cui all'articolo 23 e anche nelle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1996 sulle zone palustri.

### **Capitolo 4: Categorie speciali**

#### **Sezione 1: Voli d'istruzione**

##### **Art. 35** Definizione e campo d'applicazione

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza per volo d'istruzione si intende:

- a. ogni volo effettuato nell'ambito del conseguimento, dell'estensione e del riottenimento di una licenza o di un'abilitazione di volo, sotto la vigilanza di una persona abilitata all'istruzione;
- b. ogni volo d'allenamento in presenza di una persona abilitata all'istruzione; e
- c. ogni volo effettuato nell'ambito di un esame svolto in presenza di un esperto riconosciuto dall'UFAC.

<sup>2</sup> I voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono retti dalla presente sezione e non dalla sezione 2 del presente capitolo.

**Art. 36** Restrizioni

Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione non sono ammessi:

- a. a più di 2000 m di altitudine;
- b. nelle zone residenziali;
- c. di domenica e nei giorni festivi;
- d. dalle 12:15 alle 13:15;
- e. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle aree di movimento di un campo d'aviazione civile o di un aerodromo militare in esercizio;
- f. nel raggio di 100 m attorno ai grandi assembramenti di persone all'aperto;
- g. se sono trasportati passeggeri a pagamento;
- h. nelle zone protette di cui all'articolo 23.

**Art. 37** Deroghe e autorizzazioni eccezionali

<sup>1</sup> In caso di atterraggi esterni effettuati nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia, si può derogare ai periodi di riposo di cui all'articolo 36 lettere c e d, qualora l'istruzione fosse altrimenti ostacolata in modo sproporzionato.

<sup>2</sup> Gli atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine nell'ambito dell'istruzione di piloti d'elicottero sono consentiti nelle zone designate dal DATEC. Prima di designarle, il DATEC consulta gli ambienti interessati.

<sup>3</sup> Gli atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono soggetti ad autorizzazione. L'UFAC rilascia l'autorizzazione alle organizzazioni di salvataggio o di polizia. Limita la durata di validità dell'autorizzazione che può essere vincolata a oneri e condizioni. La procedura è retta dall'articolo 12.

<sup>4</sup> In caso di voli nell'ambito di un esame svolto in presenza di un esperto riconosciuto dall'UFAC, si può derogare alle restrizioni d'altitudine di cui all'articolo 36 lettera a.

<sup>5</sup> In deroga all'articolo 7, gli atterraggi esterni di aeromobili nell'ambito di voli d'istruzione possono, in singoli casi, essere autorizzati da una persona abilitata all'istruzione.

## **Sezione 2: Emergenze, voli di polizia e voli di servizio della Confederazione**

### **Art. 38**

Non si applicano restrizioni temporali o geografiche agli atterraggi esterni nell'ambito di:

- a. voli di soccorso, voli delle aeroambulanze, voli di ricerca e di salvataggio per prestare assistenza in caso di infortunio o emergenza;
- b. voli di polizia;
- c. voli delle guardie doganali di confine;
- d. voli di servizio dell'UFAC;
- e. voli di servizio dell'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici.

## **Titolo 4: Disposizioni penali**

### **Art. 39**

In base all'articolo 91 capoverso 1 lettera h della legge sulla navigazione aerea è punito:

- a. il comandante che viola le disposizioni degli articoli 5, 7, 9 capoversi 1 e 3, 10, 19, 22, 23 capoversi 1, 3 e 4, 29 capoverso 1, 31 capoversi 1 e 3, 33, 34 e 36;
- b. chiunque viola una delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'articolo 20 capoverso 1.

## **Titolo 5: Disposizioni finali**

### **Art. 40**           Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

### **Art. 41**           Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per atterraggi esterni rilasciate dall'UFAC secondo il diritto vigente perdono la loro validità al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli articoli 18-21 della presente ordinanza si applicano anche alle costruzioni e agli impianti esistenti sulle aree d'atterraggio esterne. Le autorizzazioni edilizie che adempiono già le disposizioni degli articoli 18 e 20 rimangono valide. Alle costruzioni e agli impianti per i quali non è stata rilasciata autorizzazione edilizia si applica la procedura prevista agli articoli 20 e 21.

**Art. 42**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il .....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 7 novembre 2007<sup>16</sup> sui parchi**

*Art. 17 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

- c. decollare e atterrare con aeromobili civili con occupanti conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del ...<sup>17</sup> sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 32 della medesima ordinanza.

### **2. Ordinanza del 1° novembre 2006<sup>18</sup> sulle dogane**

*Art. 142 cpv. 1*

<sup>1</sup> Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. Sono considerati voli transfrontalieri i voli a destinazione di o in partenza da un'enclave doganale. L'Amministrazione delle dogane può autorizzare atterraggi e decolli anche altrove. Essa fissa nell'autorizzazione le condizioni.

### **3. Ordinanza del 14 novembre 1973<sup>19</sup> sulla navigazione aerea**

*Art. 86 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le manifestazioni aeronautiche pubbliche a più di 1100 m di altitudine e al di fuori degli aerodromi sono rette dall'articolo 11 capoverso 5 dall'ordinanza del...<sup>20</sup> sugli atterraggi esterni.

<sup>16</sup> RS 451.36

<sup>17</sup> RS 748...

<sup>18</sup> RS 631.01

<sup>19</sup> RS 748.01

<sup>20</sup> RS 748....

### 3. Ordinanza del 28 settembre 2007<sup>21</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Art. 38 cpv. 1 lett. f e g

Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
f. Le autorizzazioni per atterraggi esterni	
1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 7 dell'ordinanza del... <sup>22</sup> sugli atterraggi esterni [OAEs])	
2. su distese d'acqua pubbliche (art. 9 cpv. 1 OAEs)	500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 37 cpv. 3 OAEs)	500.–
	500.–
g. Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e fuori dalle aree d'atterraggio in montagna nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 30 OAEs)	
	500.–
h. Autorizzazioni eccezionali	
1. per deroghe temporanee per determinate aree d'atterraggio esterne in caso di grandi eventi politici d'importanza internazionale (art. 11 cpv. 1 OAEs); e	
2. per deroghe alle restrizioni temporali e geografiche degli articoli 9, 29, 31, 34 e 36 OAEs (art. 11 cpv. 2 OAEs); e	
3. per atterraggi esterni in zone protette di cui all'articolo 23 capoverso 1 e 3 (art. 32 OAEs)	
secondo il tempo impiegato:	da 100.– a 1000.–

<sup>21</sup> RS 748.112.11

<sup>22</sup> RS 748....

#### **4. Ordinanza del 23 novembre 1994<sup>23</sup> sull'infrastruttura aeronautica**

*Art. 50*

Gli atterraggi esterni sono retti dall'ordinanza del...<sup>24</sup> sugli atterraggi esterni.

*Art. 2 lett. a e l, 50–53, 55, 56 cpv. 1, 57 e 58*

*abrogati*

#### **5. Ordinanza del 21 gennaio 1991<sup>25</sup> sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori**

*Art. 5 cpv. 1 lett. f e f<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- f. il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti sono vietati conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera c, dell'ordinanza del ...<sup>26</sup> sugli atterraggi esterni, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 32 della medesima ordinanza.
- f<sup>bis</sup>. la pratica dell'aeromodellismo è vietata, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 2.

<sup>23</sup> RS 748.131.1

<sup>24</sup> RS 748...

<sup>25</sup> RS 922.32

<sup>26</sup> RS 748...